

Associazione Pubblica Assistenza "IL LEONCINO
APS"
STATUTO SOCIALE

ART. 1


(Denominazione, logo e sede)

E' costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <Associazione Pubblica Assistenza "IL LEONCINO APS"> in forma breve **IL LEONCINO APS**; essa assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

IL LEONCINO APS assume come logo lo scudo contenente sul lato sinistro i colori bianco su nero della Balzana e sul lato destro il leone rampante in campo rosso, cosiddetto "del Capitano del Popolo", che sovrasta la scritta "IL LEONCINO APS". Adotta inoltre come motto associativo la frase "non meritò di nascere chi visse sol per se".

L'associazione ha sede legale in viale Mazzini 95 nel Comune di Siena.

Il patrimonio de IL LEONCINO ammonta ad euro 15000,00 (quindicimila)



ART. 2

(Statuto)

L'Associazione "IL LEONCINO APS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL LEONCINO APS si ispira ad ANPAS e ai contenuti del suo statuto, e, condividendone principi e finalità, ne usa disciplina, regole e codici nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa delle APS.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di dettaglio e operativi.

ART. 3

(Finalità e scopi)

“IL LEONCINO APS” è un centro permanente, aperto ed inclusivo, di vita associativa a carattere democratico e volontario, non persegue finalità di lucro, non distribuisce utili né in forma diretta né indiretta e non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelle previste dalla legge.

Lo scopo sociale del “IL LEONCINO APS” è contribuire, con l'esercizio in via principale di attività, a favore di terzi, di interesse generale, alla promozione sociale e sociosanitaria e allo sviluppo culturale e civile delle persone, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla socializzazione, ricreazione, e promozione della pratica delle occasioni culturali, ricreative e sportive.

ART. 4

(Attività e strumenti)

“IL LEONCINO APS” persegue le sue finalità e scopi in via prevalente:

1. organizzando e gestendo attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e sociosanitario orientate alla prevenzione, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, oltre alla organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
2. promuovendo mostre, convegni e dibattiti;
3. promuovendo e gestendo attività editoriali;
4. promuovendo e gestendo la proiezione di cicli di film, videoproiezioni, concerti ed altre iniziative a carattere musicale;
5. avanzando proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
6. partecipando a consorzi, associazioni, imprese per la gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo o di utilità sociale e sociosanitaria orientata alla prevenzione, in prevalenza, a favore dei cittadini;
7. promuovendo e realizzando, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni, iniziative ed attività sociali e sociosanitarie con contenuto mutualistico e di interesse

- generale e anche collettivo verso gli aderenti;
8. ricercando sponsorizzazioni e raccolta pubblicitaria nei limiti e nelle forme previste dalle norme vigenti;
 9. realizzando attività di turismo culturale e sociale in Italia e all'estero;
 10. promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio e alla tutela dei beni comuni;
 11. dotando la sede sociale, nel rispetto della normativa vigente, di un servizio di somministrazione di cibi e bevande ai soci e volontari e delle relative attrezzature;
 12. promuovendo iniziative ed occasioni di socialità a favore e con il contributo di minori e soggetti svantaggiati;
 13. acquistando, anche in collaborazione con terzi, beni mobili ed immobili o partecipando ad iniziative di impresa, strumentali al raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali;
 14. proponendo ad enti pubblici e privati l'organizzazione di eventi sportivi e/o realizzandoli direttamente.

ART. 5

(Attività diverse)

L'associazione potrà svolgere attività diverse coerenti con l'organizzazione sociale con carattere secondario e strumentale agli scopi sociali.

ART. 6

(Realizzazione delle finalità e scopi sociali)

Per il compimento della missione del sodalizio "IL LEONCINO APS" si avvale dell'opera personale, libera e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto, dei soci Volontari, oltreché dei collaboratori retribuiti nei limiti del Dlgs 117/2017

ART. 7

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione.

In caso di dissidi di carattere statutario o regolamentare che non trovino soluzione positiva all'interno dell'associazione, gli interessati o gli organismi dirigenti faranno riferimento al sistema di regole di cui è dotata la Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS.

ART. 8



(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 9

(Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche di ogni nazionalità, etnia, orientamento politico, religioso o sessuale, che condividano le finalità e scopi sociali, e che siano motivate da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato. I soci sono registrati sul libro dei soci.

Ricevuta la domanda dell'interessato, l'ammissione all'associazione è delegata al Presidente o a un Consigliere addetto ed è ratificata dall'Organo di amministrazione entro 30 (trenta) giorni. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ART. 10

(Quota sociale)

Ogni socio è tenuto al versamento di una quota sociale annuale. La quota sociale è personale, intransmissibile e non ripetibile in caso di recesso.

ART. 11

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno gli stessi diritti ed in particolare hanno diritto a:

- esercitare l'elettorato attivi e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il voto è personale e si esprime, anche per delega, di norma in modo palese con l'eccezione delle decisioni che riguardano le persone.

Ogni socio ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- volgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 12

(Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, espulsione per gravi motivi o per mancato versamento della quota sociale annuale.

L'espulsione è decretata dal Consiglio Direttivo quando questo ravvisi gravi motivi oggettivi. La decisione deve essere comunicata, corredata dalle relative motivazioni, in forma scritta anche digitale e comunque con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione. Il socio oggetto del provvedimento potrà presentare ricorso, con le medesime forme, avverso all'espulsione tramite comunicazione diretta al Presidente. L'assemblea dei soci, convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della opposizione, deciderà in merito.

È fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.


ART. 13

(Qualità di socio Volontario)

La qualità di socio Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

ART. 14

(Organi sociali)



Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

ART. 15 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono verbalizzate nel libro dei verbali delle Assemblee. A tal fine elegge, per la seduta, un Presidente che ne regola i lavori e un Segretario.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che può avvenire anche a 30 (trenta) minuti dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spediti/divulgati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso per 10 giorni nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata, anche in seconda convocazione con le stesse modalità dell'ordinaria, per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 16 (Compiti dell'Assemblea)

Sono compiti della assemblea :

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvazione del bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati a fronte di loro ricorso;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17 **(Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.


Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa, per l'elezione degli organi, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile, sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea medesima, verificare l'identità dell'associato che partecipa e la segretezza del suo voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o in qualsiasi altro caso l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva in prima convocazione eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50% più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 20 (venti) dei soci, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie comunque l'associazione col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci e devolve il patrimonio residuo alla Associazione di Pubblica Assistenza di Siena.

ART. 18 **(Consiglio Direttivo)**



Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri risultati più votati dall'assemblea all'interno di una lista redatta tra i propri associati con l'attribuzione di 7 preferenze.

L'assemblea può nominare una Commissione con l'incarico di redigere la lista e svolgere le operazioni elettorali ivi compreso il controllo della regolarità delle candidature, escludendo quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con gli scopi perseguiti dalla associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati. Ai consiglieri sono richiesti i requisiti di cui al Codice Etico ANPAS e si applicano l'articolo 2382 del codice civile e per il conflitto di interessi degli amministratori, l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e il preventivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il VicePresidente e il Segretario e può attribuire incarichi di lavoro e le deleghe operative ai singoli Consiglieri.

Le prestazioni dei Consiglieri nell'ambito delle funzioni dell'organo sono sottoposti alle regole previste per i soci Volontari.

Nel caso di dimissioni o per qualsiasi altro motivo di decadenza, i membri mancanti saranno integrati cooptando i soci candidati nelle lista elettorale nell'ordine definito dal numero di voti ottenuti da ciascuno e fino al massimo del 30% dei componenti. Nel caso che non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita si procedere a nuova elezione.

ART. 19 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che sarà inserito nel libro dei verbali di Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il libro dei verbali e, su sua richiesta, ricevere copia della parte di interesse.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente nel libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I verbali di seduta sono verificati nella convocazione successiva.

ART. 20
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione verso terzi e firma atti e conclude negozi in nome e per conto dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci sia in caso di adunanze ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per avviare le operazioni elettorali.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 21
(Vice Presidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 22
(Segretario)

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e li custodisce rendendone possibile la consultazione.

In caso di richiesta di singoli soci, previa autorizzazione del Consiglio, fornisce copia degli atti sociali per le parti di interesse dei richiedenti.

ART. 23
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:



- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e da partecipazioni ad imprese;
- attività di raccolta fondi;
- attività previste dallo statuto e dalle normative vigenti verso soci e terzi;
- rimborsi per convenzioni;
- dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Rendiconto)

Il Consiglio Direttivo redige, entro il mese di gennaio di ogni anno, il conto previsionale che illustra ai soci del sodalizio e che sarà il punto di riferimento dell'attività sociale per l'anno di riferimento.

I documenti di bilancio consuntivo dell'Organizzazione, comprensivi della relazione di missione, sono annuali e decorrono dal 1 gennaio al 31 di dicembre di ogni anno. Sono redatti per cassa ai sensi degli articoli 6, 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno

successivo cui si riferisce il consuntivo.

Gli avanzi di gestione potranno essere destinati a fondi di riserva, ovvero reimpiegati nella attività o devoluti in beneficenza a Enti del terzo settore fra cui la Pubblica Assistenza di Siena.

Il documento di bilancio sarà oggetto di ampia pubblicizzazione utilizzando tutti gli strumenti e le opportunità di informazione così come previsto dall'art 1 del D. Lgs 117/2017.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di prestazioni di personale retribuito, nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 e in generale dalle norme vigenti.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, se ritenuto necessario, da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.


Il personale retribuito può essere socio dell'associazione.

ART. 27 (Assicurazione dei soci Volontari)

I soci Volontari nell'esercizio della loro attività di volontariato godono di una copertura assicurativa, stipulata appositamente e posta a carico della associazione, a copertura di eventuali infortuni, malattie correlate alle attività svolte, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 17. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Associazione di Pubblica Assistenza di Siena quale ente del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 29
(Disposizioni finali e rinvio)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste Codice del Terzo Settore e normative collegate e dal Codice civile.

Art. 30
(Adesioni ed affiliazioni)

La **Associazione "IL LEONCINO APS"** aspira ad aderire alla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS, riconosciuta dal Ministero degli Interni come "Associazione con finalità assistenziali" con D.M n. 557/9576.12000.A(137) del 03 settembre 2007;

Una diversa affiliazione può essere decisa dal Consiglio Direttivo previa verifica in Assemblea ordinaria.

Norma transitoria

Gli organi statutari in carica all'atto della approvazione del presente statuto continuano le loro funzioni fino alla scadenza naturale.

Le norme di cui all'art 18 comma 3 decorrono e producono i loro effetti dall'entrata in vigore del presente statuto.

Firmato: CARNASCIALI Roberto - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

=====

Copia conforme

